

CP 30/21



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Antonino La Malfa	Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo	Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 160 e ss. Regio Decreto n. 267/42 iscritto al n. 30 Concordato Preventivo dell'anno 2021

considerato che l'Associazione "Opera S. Maria della Pace", con sede in Pozzilli (IS) al Viale dell'Elettronica n. 1, ha presentato in data 1/5/2021 domanda di concordato preventivo, riservandosi di depositare successivamente il piano e la documentazione richiesta dalla legge;

preso atto che la società ricorrente ha chiesto la concessione del termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f.;

rilevato che l'Associazione "Opera S. Maria della Pace" ha ad oggetto la "gestione di residenze sanitarie assistenziali e di strutture assistenziali sanitarie, riabilitative e di lungo degenza" (cfr. visura del 20/4/2021);

considerato che la società ricorrente ha depositato con il ricorso: a) la dichiarazione di non avere già fatto ricorso alla presente procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori; b) i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali; c) la visura camerale della società; d) il verbale del

29/4/2021 dell'organo amministrativo di determinazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo; e) l'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti;

ritenuta la propria competenza, atteso che in data 16/3/2021 l'assemblea ha deliberato il trasferimento della sede "da Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 231/D a Pozzilli (IS) e precisamente al Viale dell'Elettronica n. 1" e che il predetto trasferimento è stato iscritto al registro dell'imprese in data 2/4/2021, con la conseguenza che nel caso di specie trova applicazione il disposto dell'art. 9, co. 2 l.f.;

verificata la legittimazione della società richiedente;

ritenuto che sussistono le condizioni per la concessione del termine ex art. 161, co. 6, l.f., in quanto la domanda è stata depositata da un imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento che si trova in stato di insolvenza/crisi, come dallo stesso dichiarato e come risulta dall'esame dei bilanci agli atti;

ritenuto di dover assegnare il termine di giorni 100, soggetto allo stato alla sospensione feriale dei termini, non essendo pendenti istanze di fallimento nei confronti della parte istante (cfr. Cass. Civile n. 15435/18);

rilevato che ai sensi dell'art. 161, co. 8, l.f. va disposto che ogni 30 giorni sia trasmessa al Tribunale una relazione informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano e sull'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161, co. 7, l.f.;

ritenuta l'opportunità di disporre la nomina immediata del commissario giudiziale;

ritenuto, infine, che è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed in particolare di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale,

P.Q.M.

letto l'art. 161, co. 6, l. f.

- assegna alla Associazione "Opera S. Maria della Pace" termine fino al 9/9/2021, tenuto conto della sospensione feriale, per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

- nomina Commissario Giudiziale il dott. Marco Coculo il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sotto indicati;

letto l'art. 161, co. 8, l.f.

- dispone che la società ricorrente depositi ogni 30 giorni presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone altresì copia ai commissari giudiziali, una relazione informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano e sull'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 50.000,00, l'indicazione della giacenza di cassa, delle rilevanti variazioni di magazzino e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161, co. 7, l.f., l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso e gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati all'istante da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;

- dispone che la società ricorrente provveda entro giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto al versamento su di un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del Giudice designato della somma di € ~~15.000~~ 15.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese della presente fase;

- segnala che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri dell'urgenza e dell'utilità; che occorre la specifica e preventiva autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.f.; che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies l.f.; che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, al P.M. ed al Registro delle Imprese per la sua iscrizione.

Roma, 19/5/2021

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 20 MAG, 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Palazzi